Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 | **ROMA — Mercoledì, 28 settembre** | **Numero 225**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 646 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa ed imposta ed in special modo da imposte di bollo e registro, una tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino), per la somma di L. 1,800,000 da ripartirsi in ragione di popolazione.

La tombola telegrafica sarà regolata da un piano che dovrà essere approvato dal Ministero delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 647 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa e diritto erariale, una tombola telegrafica nazionale di L. 800,000 all'Amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » in Siracusa, eretto in corpo morale con statuto organico, approvato con R. decreto 12 febbraio 1871.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 648 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con esenzione di tasse all'Amministrazione dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia una tombola telegrafica di L. 250 mila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 649 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'Opera pia ospedale oftalmico per i poveri della provincia di Roma, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica di lire 300 mila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 650 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa, una tombola nazionale di lire un milione e duecentomila (L. 1,200,000) per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 651 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica di L. 900,000.

Art. 2.

Il ricavato netto della tombola, in proporzione degli abitanti, andrà ad esclusivo vantaggio degli istituendi ospedali di quelle città.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 628 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, che disciplina la concessione delle carte di libera circolazione e dei biglietti gratuiti ed a prezzo ridotto per un solo viaggio al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, compreso quello sanitario ausiliare, al personale governativo d'ispezione delle ferrovie concesse alla industria privata, ed ai funzionari di altre Amministrazioni dello Stato che, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie esercitate dallo Stato, debbono compiere su queste frequenti viaggi.

Art. 2.

Il detto regolamento entrerà in vigore a datare dal 1° ottobre 1910, e dallo stesso giorno resterà abrogato il regolamento approvato col Nostro decreto 29 giugno 1905, n. 456.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO

per la concessione delle carte di libera circolazione e dei biglietti per un solo viaggio sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

La libera circolazione ed i viaggi di servizio, gratuiti ed a prezzo ridotto, sulle ferrovie esercitate dallo Stato, ammessi dall'art. 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono autorizzati a mezzo di biglietti speciali e cioè biglietti permanenti o carte di libera circolazione e biglietti per un solo viaggio (di servizio, gratuiti ed a prezzo ridotto) di andata o di andata e ritorno.

Le carte di libera circolazione devono portare la firma del rispettivo titolare.

I biglietti per un solo viaggio devono portare il timbro dell'ufficio che li rilascia e per l'uso di essi devono osservarsi le modalità stabilite da apposite norme.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilisce la forma e provvede alla stampa delle carte di libera circolazione e dei biglietti di cui al precedente articolo.

Le carte di libera circolazione sono rilasciate esclusivamente dalla Direzione generale medesima.

I biglietti per un solo viaggio sono rilasciati dalla Direzione generale direttamente o per mezzo dei capi degli uffici dipendenti, eccetto che per il personale governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, cui provvede l'ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero dei lavori pubblici.

È vietato il rilascio di carte di libera circolazione e di biglietti impersonali, eccetto che nei casi di scambio con Amministrazioni di ferrovie estere.

Art. 3.

La validità dei biglietti gratuiti per un solo viaggio, rilasciati per motivi di servizio, è stabilita in relazione allo scopo per il quale i biglietti stessi vengono emessi.

La validità dei biglietti gratuiti ed a prezzo ridotto, rilasciati per altri motivi, è di un anno, dalla data della loro emissione ed in nessun caso potrà essere prorogata.

Art. 4.

Le carte di libera circolazione dànno diritto a viaggiare in tutti i sensi per l'intera rete o per le percorrenze in esse indicate.

I biglietti per un solo viaggio dànno diritto a viaggiare una sola volta sulle percorrenze in essi indicate.

Le eventuali limitazioni nell'uso dei biglietti rispetto a determinati treni vengono stabilite con speciali disposizioni di servizio.

Art. 5.

I titolari dei biglietti per un viaggio a prezzo ridotto debbono, prima della partenza dalla stazione di origine, pagare l'importo dell'intera percorrenza, di andata o di andata e ritorno, per la quale i biglietti sono stati rilasciati.

Pei ragazzi di età compresa fra i tre ed i sette anni viene pagata la metà del prezzo ridotto.

I titolari dei biglietti di prima classe, di qualunque specie, possono prendere posto nei compartimenti a letto, nelle carrozze-salone dei treni ordinari, mediante pagamento del supplemento stabilito, a condizione, però, che vi siano posti disponibili dopo soddisfatte le domande dei viaggiatori con biglietto ordinario. Non possono prendere posto nei treni di lusso senza una speciale autorizzazione, che può essere accordata solo dalla Direzione generale.

Senza autorizzazione speciale, inscritta sul biglietto, non possono i titolari di biglietti gratuiti passare da una classe ad un'altra superiore, nemmeno col pagamento della differenza.

Art. 6.

I titolari di carte di libera circolazione per percorrenze limitate e i titolari o i portatori di biglietti gratuiti o a prezzo ridotto non possono seguire un itinerario diverso da quello indicato sulla carta o sul biglietto, salvo il caso d'interruzione di linea o di vie dichiarate facoltative pei viaggiatori con biglietto ordinario.

I biglietti per un solo viaggio, gratuiti ed a prezzo ridotto, sono rilasciati per la via più breve. Quelli gratuiti possono però essere rilasciati per una via che non sia la più breve, purchè la maggiore percorrenza non superi i 100 chilometri, e comprendere altresì una diramazione, purchè questa non superi 50 chilometri.

I biglietti per un solo viaggio danno diritto a fermate nelle stazioni intermedie, nei limiti stabiliti da apposite norme.

Art. 7.

La determinazione della classe per la quale possono essere fatte le concessioni di carte di libera circolazione e di biglietti di viaggio al personale delle ferrovie esercitate dallo Stato e rispettive famiglie, è regolata da norme approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Lo stesso trattamento, a parità di gradi, è fatto al persanale governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata.

Ai funzionari dello Stato, i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie dello Stato debbono compiere su queste frequenti viaggi, vengono rilasciate carte di libera circolazione o biglietti per un solo viaggio, valevoli per la classe che loro compete quando si recano in missione.

Le carte di libera circolazione rilasciate ai membri del Consiglio generale e delle Commissioni compartimentali del traffico, in base all'art. 84 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono di prima classe.

Art. 8.

Non è ammesso di rinunciare ad una concessione in favore di altra persona.

Non è ammesso il cumulo delle concessioni alle quali si potesse concorrere per diversi titoli, nè il cumulo delle concessioni di un anno con quelle di un altro.

Art. 9.

Non è accordato il rimborso del prezzo o del maggior prezzo di biglietti acquistati a pagamento di tariffa normale da persone che, avendo titolo a biglietti gratuiti od a prezzo ridotto hanno viaggiato sprovviste di tali biglietti.

Si farà però luogo al rimborso quando i viaggi effettuati nelle condizioni sopra indicate siano stati motivati da comprovate ragioni di assoluta urgenza, ma in ogni caso non per classe superiore a quella spettante a norma dell'art. 7.

Art. 10.

Il titolare di una carta di libera circolazione e il titolare od il portatore di un biglietto di servizio, gratuito od a prezzo ridotto, devono farne presentazione ad ogni richiesta degli agenti dell'Amministrazione in servizio, e giustificare, occorrendo, l'identità propria personale e quella delle persone, che viaggiano in loro compagnia, comprese nello stesso biglietto.

Debbono inoltre attenersi alle avvertenze riportate sulle carte di libera circolazione o sui biglietti ed osservare le altre disposizioni di servizio vigenti in materia.

Art. 11.

Qualora avvenga lo smarrimento di una carta di libera circolazione o di un biglietto di servizio, gratuito od a prezzo ridotto, il titolare deve farne immediata denuncia all'ufficio che lo ha rilasciato, per i provvedimenti di sua competenza.

Se lo smarrimento avviene durante il viaggio, il titolare della carta di libera circolazione ed il titolare ed il portatore del biglietto di servizio, gratuito od a prezzo ridotto, dovranno farne denuncia alla prima stazione di fermata del treno. Tale denuncia non assolve dall'applicazione delle disposizioni in vigore per i viaggiatori sprovvisti di regolare biglietto, salvo il rimborso del prezzo pagato, alle condizioni stabilite dall'art. 9.

TITOLO II.

Concessioni per motivi di servizio

Art. 12.

Le carte di libera circolazione e i biglietti di servizio per un solo viaggio sulle ferrovie esercitate dallo Stato vengono rilasciati al personale dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonchè al personale sanitario ausiliare, in relazione al disposto dell'art. 50 del regolamento per il servizio sanitario, approvato col decreto Ministeriale 20 giugno 1909.

Ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato, i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie esercitate dallo Stato, debbono compiere su queste frequenti viaggi, le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio vengono rilasciati in base a disposizioni del ministro dei lavori pubblici.

TITOLO III.

Concessioni al personale delle ferrovie esercitate dallo Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse alla industria privata ed alle rispettive famiglie

Art. 13.

I biglietti gratuiti e quelli a prezzo ridotto sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono rilasciati al personale delle ferrovie medesime ed a quello governativo di ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata ed alle persone di famiglia indicate nei quadri seguenti:

Quadro I.

Agenti e loro famiglie.

I gruppo.

Agente.
Moglie.
Figli (fino ai 25 anni).
Figlie nubili.
Genitori dell'agente (se conviventi ed a carico).
Domestici (se conviventi).
Nutrici.

II gruppo.

Genitori dell'agente (se non si trovano nelle condizioni indicate nel I gruppo).

Figli (oltre i 25 anni) Figlie maritate o vedove Fratelli e sorelle dell'agente, della moglie o dei genitori dell'agente Suoceri e suocere Nipoti orfani di padre Nuore vedove	Purchè sia provato che sono conviventi ed a carico.

III gruppo.

Figli (oltre i 25 anni) Figlie maritate o vedove Fratelli e sorelle dell'agente, della moglie o dei genitori dell'agente Suoceri e suocere Nipoti orfani di padre Generi e nuore Moglie del fratello e marito della sorella dell'agente o della moglie	Se non residenti nella stessa località dell'agente, siano o non siano o suo carico.

Avvertenze. — Ai figli legittimi e legittimati sono assimilati i figli naturali legalmente riconosciuti e gli adottivi legalmente adottati.

I patrigni, le matrigne e gli avoli (paterni e materni) sono assimilati ai genitori; i figliastri ai figli; i fratellastri e le sorellastre, ai fratelli ed alle sorelle.

Però i patrigni e le matrigne che, rimasti vedovi (per la soprav-

venuta morte del coniuge, madre o padre dell'agente) non convivono stabilmente ed a carico dell'agente stesso, sono esclusi da ogni concessione.

Le anzidette assimilazioni sono riferibili unicamente ai congiunti dell'agente.

I nipoti orfani devono essere figli di figli o di figlie o di fratelli o di sorelle dell'agente.

I parenti della moglie defunta dell'agente, se questi è passato a nuove nozze, restano esclusi dalle concessioni; così pure i figliastri di un agente defunto, se la vedova si è rimatitata.

Di massima non sono ammesse concessioni per domestici di agenti dei gradi cui spetta la 3ª classe.

Del pari non sono, di massima, ammesse concessioni in favore di domestici per gli agenti celibi o vedovi senza prole degli ultimi gradi fino al nono (od assimilato) se non quando gli agenti sono conviventi con i genitori o con altri parenti del 2° gruppo e semprechè gli uni e gli altri siano a carico degli agenti stessi.

I parenti ed affini dell'agente o della moglie non sono ammessi come domestici anche se il loro grado di parentela od affinità non sia compreso nel quadro.

Fino al grado 6° (od assimilato) le concessioni possono essere accordate per un solo domestico; dal grado 5° (od assimilato) in su, per due domestici al massimo.

Quadro II.

Scrivane e loro famiglie.

I gruppo.

Scrivana.
Figli (fino ai 25 anni).
Figlie nubili.
Genitori della scrivana (se conviventi ed a carico).
Domestica (se convivente).
Nutrici.

II gruppo.

Genitori della scrivana (se non si trovano nelle condizioni indicate nel I gruppo).

Figli oltre i 25 anni e figlie maritate o vedove (quando la scrivana sia vedova) Fratelli minorenni della scrivana Sorelle nubili	Purchè provato che sono conviventi ed a carico.

III gruppo.

Marito (se non residente nella stessa località) Figli (oltre i 25 anni) Figlie maritate o vedove Fratelli e sorelle (della scrivana o dei suoi genitori) Generi e nuore Moglie del fratello e marito della sorella della scrivana	Se non residenti nella stessa località della scrivana, siano o non siano a suo carico.

Avvertenze. — Le avvertenze del quadro precedente valgono anche per le concessioni di cui al quadro II, esclusa per le scrivane l'assimilazione dei figliastri e le concessioni ai nipoti.

Art. 14.

Per ogni anno solare spettano:

a) al direttore generale, ai vice direttori generali, ai consiglieri d'amministrazione, e, dopo compiuto un anno di servizio, al personale di ruolo dei primi 14 gradi dell'Amministrazione delle ferrovie esercitate dallo Stato, nonchè al personale governativo di ispezione delle ferrovie concesse alla industria privata dei gradi assimilati:

tre biglietti gratuiti e due a prezzo ridotto all'agente ed alle persone di famiglia del I gruppo;

un biglietto gratuito e due a prezzo ridotto alle persone di famiglia del II gruppo;

due biglietti a prezzo ridotto alle persone del III gruppo per recarsi a visitare l'agente nella località di sua residenza;

b) ai membri aggregati dell'Ispettorato centrale delle ferrovie dello Stato e, dopo compiuto un anno di servizio, al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato dei gradi 15, 16 e 17, ed a quello governativo d'ispezione dei gradi assimilati, agli agenti avventizi assunti dalle ferrovie dello Stato per la costruzione di nuove linee o di altri lavori, di grado non inferiore ad aiutante applicato (compreso) od equipollente, al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici aggregato all'ufficio speciale per la sorveglianza della costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata ed agli avventizi assunti per la sorveglianza stessa finchè abbiano tale incarico ed a parità di grado con quelli delle ferrovie dello Stato;

due biglietti gratuiti e due a prezzo ridotto all'agente ed alle persone di famiglia del primo gruppo;

un biglietto gratuito ed uno a prezzo ridotto alle persone di famiglia del secondo gruppo.

c) al personale di ruolo dei primi 14 gradi delle ferrovie dello Stato ed al personale governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, di cui alla lettera *a*), ed al personale di cui alla lettera *b*), esclusi i membri aggregati dell'ispettorato centrale, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione, nonchè agli agenti avventizi in servizio continuativo, addetti all'esercizio delle ferrovie dello Stato ed agli agenti avventizi non compresi alla lettera *b*), assunti per la costruzione di nuove linee, semprechè in servizio da almeno tre mesi;

un biglietto gratuito all'agente, alla moglie ed ai figli minorenni, purchè conviventi ed a carico.

Art. 15.

Al personale delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo di ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata ed alle rispettive famiglie, oltre i biglietti di cui all'articolo precedente, possono essere accordati biglietti gratuiti nei casi e pei motivi seguenti:

a) all'agente, ed alle persone di famiglia, in caso di trasloco, di cambiamento di residenza per cessazione di servizio o collocamento in disponibilità o in aspettativa e di riammissione in servizio ed anche per viaggi preliminari ed accessori che fossero riconosciuti necessari nei casi sovraccennati;

b) all'agente per recarsi in un ospedale in caso di malattia attribuibile a ragioni di servizio; all'agente e persone di famiglia, per cure speciali che non si possano compiere nella località di residenza e riconosciute necessarie dai sanitari dell'Amministrazione, escluse sempre quelle climatiche e dei bagni di mare; e, ai soli congiunti, per recarsi a visitare agenti ricoverati in luoghi di cura fuori residenza, in seguito a ferite riportate in servizio;

c) alle persone di famiglia, nel caso di cambiamento di residenza in seguito alla morte dell'agente, avvenuta mentre esso era in attività di servizio

d) all'agente e persone di famiglia del primo e secondo gruppo per provvista di derrate alimentari, quando l'agente abbia residenza in località che ne difetti;

e) all'agente, per pulizia personale, quando risieda in località isolate;

f) ai figli ed ai fratelli e nipoti orfani dell'agente, inscritti nel secondo gruppo per istruzione o per apprendere un'arte o un mestiere, quando nella località di residenza ne manchino i mezzi. Il biglietto può essere reso valido, quando occorra, per una persona del primo o secondo gruppo, in accompagnamento.

I biglietti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) non possono essere rilasciati per la prima classe.

TITOLO IV.

Concessioni al personale in disponibilità od in aspettativa ed alle rispettive famiglie

Art. 16.

Ai funzionari dei primi cinque gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quelli governativi di ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, dei gradi corrispondenti, collocati in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute, può essere conservata la carta di libera circolazione sulle ferrovie esercitate dallo Stato; può del pari essere conservata ai funzionari del sesto grado ed assimilati, con venti o più anni di servizio.

Ai funzionari di cui sopra, collocati in aspettativa per motivi di interesse privato o di famiglia, può essere mantenuto l'uso della carta di libera circolazione, di cui sono muniti all'atto del provvedimento e fino alla scadenza della carta stessa.

Art. 17.

Al personale delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo di ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, collocato in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute ed alle rispettive famiglie, sono conservate le concessioni di biglietti gratuiti ed a prezzo ridotto, e per il trasporto del bagaglio, come se l'agente fosse in attività di servizio.

Al personale collocato in aspettativa per motivi di interesse privato o di famiglia ed alle persone della rispettiva famiglia compreso nel primo gruppo, esclusi i domestici, può essere concesso un solo biglietto gratuito all'anno.

TITOLO V.

Concessioni al personale a riposo ed alle rispettive famiglie

Art. 18.

Ai funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie esercitate dallo Stato, compresi quelli esonerati dal servizio in base all'art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ai funzionari superiori governativi di ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata ed ai funzionari del soppresso R. ispettorato generale delle strade ferrate, a riposo, nonchè ai funzionari delle Società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula collocati a riposo prima del 1° luglio 1905 ed a quelli collocati in quiescenza della Società italiana per le strade ferrate meridionali durante l'anno dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, può essere concessa la carta di libera circolazione sulle ferrovie esercitate dallo Stato, nei limiti seguenti:

a) sull'intera rete per i funzionari di grado non inferiore a quello di capo divisione;

b) su 4000 chm. di rete, per gli ispettori capi e funzionari di grado equipollente;

c) su 3000 chm. di rete, per gli ispettori principali e funzionari di grado equipollente;

d) su 1000 chm. di rete per gli ispettori e funzionari di grado equipollente, purchè però abbiano ottenuto la qualifica almeno dieci anni prima della cessazione dal servizio, ovvero abbiano compiuto almeno 30 anni di servizio, cinque dei quali col grado suddetto, e quando il provvedimento di quiescenza sia posteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 19.

Agli agenti stabili a riposo delle Amministrazioni di cui al primo comma del precedente art. 18, è accordato annualmente un biglietto gratuito ed uno a prezzo ridotto. Uguale trattamento è fatto alle persone di famiglia del primo gruppo, esclusi i domestici, ed alle figlie vedove e loro figli minorenni, se sia comprovato che le medesime sono conviventi con l'agente ed a suo carico.

Il trattamento medesimo è esteso anche alle vedove ed agli orfani (figli fino a 25 anni, figlie nubili nonchè figlie vedove e loro figli minorenni, se sia comprovato che erano conviventi con l'agente ed a suo carico all'atto del decesso) di agenti stabili morti in attività di servizio o in quiescenza.

Art. 20.

Al direttore generale ed ai vice-direttori generali delle ferrovie dello Stato, ai consiglieri di amministrazione, agli ispettori generali del già R. Ispettorato generale delle strade ferrate ed all'ispettore generale capo dell'Ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero dei lavori pubblici, usciti di carica, è accordato il trattamento di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

Art. 21.

Agli agenti in prova ed a quelli avventizi in servizio continuativo addetti all'esercizio delle ferrovie dello Stato, esonerati per inabilità in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da motivi di servizio, ed alle rispettive famiglie, nonchè alle famiglie degli stessi agenti morti per cause di servizio è fatto lo stesso trattamento degli agenti stabili, di cui al precedente art. 19.

Art. 22.

Agli orfani di agenti delle ferrovie dello Stato morti in attività di servizio può essere conservato l'uso dei biglietti eventualmente rilasciati per motivi di istruzione fino al compimento del corso elementare e negli altri casi fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Art. 23.

Al personale delle Amministrazioni indicate al precedente art. 18 compete la classe corrispondente al grado col quale fu messo in quiescenza.

TITOLO VI.

Disposizioni diverse e transitorie

Art. 24.

Al personale sanitario ausiliare e famiglie è accordato lo stesso trattamento che viene fatto al personale ferroviario dei primi 14 gradi, a norma delle lettere *a)* e *c)* dell'art. 14.

Può essere estesa allo stesso personale e famiglie l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del precedente art. 15 e di quelle di cui alle lettere *b)* e *d)* del susseguente articolo 27.

Al personale sanitario ausiliare, che abbia prestato servizio per non meno di 10 anni e ne sia stato dispensato pei motivi indicati nell'art. 40 del regolamento pel servizio sanitario approvato con decreto Ministeriale 20 giugno 1909, è conservata la carta di libera circolazione, con la percorrenza di cui fruiva a termini dell'art. 50 del citato regolamento, per un periodo di anni pari alla metà di quelli durante i quali ha prestato servizio.

Per lo stesso periodo al personale medesimo ed alle rispettive famiglie (1° gruppo, esclusi i domestici) è esteso il trattamento degli agenti a riposo e famiglie, di cui al precedente art. 19.

Art. 25.

Agli agenti addetti all'esercizio provenienti dalle cessate Amministrazioni e non sistemabili nel personale di ruolo, in servizio da venti o più anni, nonchè alle loro famiglie, viene fatto per le concessioni di biglietti per un solo viaggio gratuiti e a prezzo ridotto, lo stesso trattamento che al personale stabile di pari grado, tanto nella posizione di servizio, quanto in quella di riposo.

Art. 26.

Possono essere accordati biglietti gratuiti od a prezzo ridotto agli aspiranti ad impiego nell'Amministrazione delle ferrovie esercitate dallo Stato o nel personale governativo di ispezione delle ferrovie

concesse all'industria privata, nel caso di esame, di visita sanitaria e di assunzione in servizio.

Nel caso di assunzione in servizio la concessione può essere estesa alla moglie, ai figli minorenni e alle figlie nubili.

Art. 27.

Può essere accordato il trasporto gratuito del bagaglio:

a) ai titolari delle carte di libera circolazione, nei limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione;

b) al personale di cui alla lettera a) dell'art. 14 pel peso complessivo di 210 chg. ogni anno, con facoltà di fruire della concessione anche in tre volte, per 70 chg. ogni volta;

c) al personale di cui alla lettera b) del detto art. 14 pel peso complessivo di 100 chg. ogni anno, con facoltà di fruire della concessione anche in due volte, per 50 chg. ogni volta;

d) al personale di cui alla lettera c) del detto art. 14 per una volta all'anno e fino al peso di cinquanta chilogrammi.

Il trasporto gratuito del bagaglio viene autorizzato:

nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo con speciale indicazione sulle carte di libera circolazione;

negli altri casi con buoni valevoli per una sola volta e per il peso indicato nei buoni stessi.

Art. 28.

Al personale delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo di ispezione delle ferrovie concesse alla industria privata può essere accordato il trasporto gratuito od a prezzo ridotto di mobili e masserizie in caso di assunzione, trasloco, primo impianto di casa od anche in caso di esonero, di collocamento a riposo, in aspettativa per motivi di salute, o in disponibilità e successiva ripresa di servizio, limitatamente a quella quantità che può ritenersi in armonia con le condizioni dell'agente.

Art. 29.

Può essere accordato il trasporto gratuito di salme di agenti delle ferrovie esercitate dallo Stato, e di funzionari del personale governativo di ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata e loro congiunti del primo gruppo, ed il trasporto, a tariffa ridotta del cinquanta per cento, di salme di congiunti del secondo gruppo.

Art. 30.

Le richieste di concessioni debbono essere fatte dagli agenti per il tramite gerarchico.

Non sono ammesse richieste indirette, salvo nei casi di forza maggiore debitamente comprovata e salvo il caso di moglie dell'agente separata legalmente per colpa del marito.

Art. 31.

Non possono essere fatte concessioni a persone condannate per reati pei quali i regolamenti sul personale comminano la destituzione.

Incorre nella perdita di ogni concessione la moglie che, per colpa propria, sia legalmente separata dal marito e fino a che duri lo stato di separazione.

La vedova di un agente incorre nella perdita di ogni concessione quando passa a seconde nozze.

Art. 32.

È conservata *ad personam* senza aumento di percorrenza, ai funzionari superiori della cessata Direzione generale delle strade ferrate e del cessato R. ispettorato generale delle strade ferrate e dell'ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero dei lavori pubblici, usciti di carica, nonchè agli agenti ferroviari a riposo, anche di grado inferiore a quello di ispettore, la carta di libera circolazione di cui fruiscono al momento della pubblicazione del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
E. SACCHI.

Il num. **CCCXXXIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 14 maggio 1910 della Congregazione di carità di Cirigliano;

Veduto l'art. 14 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'art. 134 del regolamento approvato con R. decreto 26 marzo 1905, n. 173;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto organico della Cassa agraria di Cirigliano composto di quarantacinque articoli visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCCXXXI (Dato a Racconigi, il 17 luglio 1910), col quale è approvata la parziale conversione delle rendite dell'Opera pia Santoro di Specchia per la istituzione di una Cassa di prestanze agrarie; è eretta in ente morale la Cassa predetta, ed è approvato lo statuto organico della medesima.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCCXXXII (Dato a Sant'anna di Valdieri, il 15 agosto 1910), col quale è data facoltà al comune di Gualdo Tadino di applicare nell'anno 1910 la tassa di famiglia in base ad una tariffa eccedente il doppio dei limiti massimi normali.

N. CCCXXXIII (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 15 agosto 1910), col quale è data facoltà al comune di Toano di applicare nell'anno 1910 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 100.

N. CCCXXXV (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 15 agosto 1910), col quale è data facoltà al comune di Suvereto di applicare nell'anno 1910 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 200.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 settem-

bre 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Partinico (Palermo).

SIRE!

Dopo le recenti elezioni per l'ordinaria rimozione del Consiglio comunale di Partinico, dovevasi procedere alla ricostituzione dell'Amministrazione essendo i componenti di questa in parte dimissionari, in parte decaduti per avere perduta la qualità di consigliere.

Ma due sedute consiliari all'uopo indette andarono deserte e nella terza i nove consiglieri intervenuti (su trenta assegnati) appartenenti tutti all'antica maggioranza, elessero il sindaco e gli assessori effettivi scegliendoli nel partito riescito vittorioso nei recenti comizi. Gli eletti, però, non accettarono le cariche rispettive.

Insanabile essendo il dissidio e fallito ogni tentativo di risolvere la crisi con le dimissioni dei consiglieri in numero sufficiente per far luogo alle elezioni generali, s'impone, pertanto, lo scioglimento di quel Consiglio comunale, conformemente al parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 22 agosto u. s.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di presentare all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Partinico, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Enrico Santangelo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi allievi farmacisti militari di complemento.

1. D'ordine del ministro della guerra si notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno 31 ottobre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi farmacisti militari di complemento che avranno principio col 1° dicembre successivo.

Le domande di ammissione debbono essere corredate di tutti i documenti necessari, eccezione fatta per il titolo di studio che potrà essere presentato fino al 20 novembre successivo, oltre il qual termine non venendo prodotto, le domande saranno considerate come decadute.

2. I corsi stessi saranno a numero illimitato di allievi e verranno costituiti presso le direzioni di sanità militare dei seguenti corpi d'armata:

I (Torino), II (Alessandria), III (Milano), IV (Genova), V (Verona), VI (Bologna), VII (Ancona), VIII (Firenze), IX (Roma), X (Napoli), XI (Bari) e XII (Palermo).

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1890 e i rimandati per qualunque motivo di leve precedenti purchè i consigli di leva si siano già pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi nelle compagnie di sanità, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o a quella di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa;

e) i militari non sottufficiali di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni e possano quindi conseguire la riammissione in servizio o il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari.

4. Gli allievi farmacisti militari di complemento, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno promossi caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e sergenti al compimento del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Col grado di sergente presteranno quattro mesi di servizio, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli, saranno nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe. Con tale grado gli allievi vincolati alla ferma di un anno dovranno prestare almeno tre mesi di servizio, tutti gli altri potranno essere tenuti a compiere la ferma di leva.

5. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo di L. 0.50, al comando del distretto militare in cui risiedono.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti redatti in conformità alle leggi sul bollo:

a) diploma di laurea in chimica e farmacia, o diploma di farmacista, ovvero certificato d'inscrizione al 4° anno d'Università, se studenti di farmacia, o quello d'inscrizione al 5° anno, se studenti in chimica e farmacia;

b) copia dell'atto di nascita, legalizzata, per tutti, dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

a) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a' termini del codice civile.

Per gli inscritti della leva della classe 1890 arruolati in 1ª categoria:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai Consigli di leva;

b) i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), per i volontari, nonchè l'atto di assenso di cui alla lettera *c*) per quei rivedibili

che siano minorenni, i quali devono contrarre l'arruolamento volontario.

Per i militari alle armi:

solo il certificato di studi compiuti e la copia dell'atto di nascita legalizzata.

Per i militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 2ª o di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per coloro che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:

Oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0.50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per scambio di categoria.

6. All'atto della presentazione della domanda i comandi di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del venturo mese di novembre.

7. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi suddetti dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

8. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

9. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento, ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo II del regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1906, n. 305, che istituisce i farmacisti militari di complemento non che la circolare n. 366 pubblicata sul *Giornale militare ufficiale*.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 28 maggio 1910:

Megna Simone, alunno, in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° giugno 1910.

Geraci Ignazio, id., cancellato dai ruoli del personale, dal 1° aprile 1910, per conseguito impiego in altra Amministrazione.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Prati Giovanni, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio dal 16 giugno 1910.

Melis Gino, id. a L. 1800, in aspettativa per motivi di famiglia, id. id. dal 1° giugno 1910.

Valenzi dott. Fernando, id. a L. 1500, dimissionario dallo impiego, ha cessato di far parte del personale dell'Amministrazione dal 1° novembre 1909 anzichè dal 1° settembre stesso anno.

Soria Gastone, id. a L. 1500, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda per motivi di malattia, dal 16 maggio 1910.

Bertolini Paolo, id. a L. 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1910.

Bufalini Ottorino, id., in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° giugno 1910.

Solaro Carlo Alberto, id., in aspettativa per motivi di famiglia, id.

Sellero Giovanni, id. a L. 1200, collocato in aspettativa, per servizio militare, dal 23 novembre 1909.

Laboratore Salvatore, id., in aspettativa per servizio militare, richiamato in attività di servizio dal 1° giugno 1910.

Nicoli Amira nata Reina, ausiliaria a L. 1650, in aspettativa per motivi di malattia, richiamata in attività di servizio dal 1° giugno 1910.

Puliga Giovanni Maria, ufficiale d'ordine a L. 1200, dimissionario dall'impiego dal 23 aprile 1910.

Con R. decreto del 7 giugno 1910:

Marletta Giuseppe, alunno, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 20 maggio 1910.

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 1 settembre 1910:

Leone cav. Alberto, capo sezione di 2ª classe a L. 5000, promosso capo divisione di 2ª classe a L. 7000 nel ruolo dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato.

Personale di 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 18 giugno 1910:

Natoli Umberto, alunno.

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Stracuzzi Stellario, segretario a L. 3000 promosso primo segretario a L. 3000.

Con decreto Ministeriale del 18 giugno 1910:

Liotta cav. Sebastiano — Faillaci cav. Rosario — Barberi cav. Alberto, primi segretari (o grado equivalente) a L. 4000 promossi primi segretari (o gradi equivalenti) a L. 4500.

Gay cav. Gaetano — De Gasperis cav. Benvenuto — Bassi cav. Luigi, primi segretari a L. 3500 promossi primi segretari a L. 4000.

Sava Vitale — Favales rag. Tommaso, segretari a L. 2000 promossi segretari a L. 2500.

Lucca ing. Giuseppe Antonio — Tomatis dott. Marco — Leoni ing. Umberto, segretari a L. 1500 promossi segretari a L. 2000.

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 14 aprile 1910:

I sottodescritti impiegati di 2ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono stati promossi al grado di capo di ufficio nell'Amministrazione medesima, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° marzo 1910:

Greco Gerardo — Bernardi cav. Bernardino, primi ufficiali postali telegrafici a L. 3000.

Gabutti Guido, ufficiale postale telegrafico a L. 2700.

Fortebracci Onofrio — Colli Antonio, primi ufficiali postali telegrafici a L. 3000.

Di Legge Carlo, ufficiale postale telegrafico a L. 2400.

Savoino Ermenegildo — Manzaroli Nicola, primi ufficiali postali telegrafici, a L. 3000.

Trojani Luigi, ufficiale telegrafico a L. 2700.

Con decreto Ministeriale del 21 aprile 1910:

I sottodescritti ufficiali postali telegrafici a L. 2100 sono stati promossi per scadenza quadriennale, tenuto conto delle qualifiche, allo stipendio annuo di L. 2400, a decorrere dal 1° aprile 1910:

Fornari Torquato — Sorrentino Tommaso — Nanfara Vincenzo — Lelli Luigi — Tornielli Battista — Taurelli-Salimbeni Giovanni — Di Girolamo Armando — Poggio Urbano Lincoln — Barberis Ernesto — Cortesi Alessandro — Laserpe Giuseppe — Pozza Dante — Minervini Eugenio — Cislaghi Publio — Monti Giuseppe — Tebaldini Achille — Zannoni Augusto — Maisetti Siro — Casinelli Evaristo — Motta Eugenio — Petraglia Vittorio — Rossi Nestore — Malfitano Alfredo — Graziadei Luigi — Giollaro Edoardo — Lacca Cesare — Botturi Oscar — Cavaniglia Francesco — Gaudenzi Alfredo — Trevisan Roberto.

Con decreto Ministeriale del 17 maggio 1910:

Fajoni Giovan Battista, ufficiale d'ordine a L. 1600 promosso ufficiale d'ordine a L. 1850.

Con decreto Ministeriale del 28 maggio 1910:

Monizio Ernesto, ufficiale telegrafico a L. 2200 promosso ufficiale telegrafico a L. 2500.

Con decreto Ministeriale del 7 giugno 1910:

De Bellis Giuseppe — Budini Dino — Carignani Antenore — Fusco Giuseppe di Saverio — Villone Luca Vitale — Malia Carlo — Alì Enrico — Gitti Guido — Gianni Giovanni Battista — Ceva Pietro, ufficiali telegrafici a L. 2700 promossi ufficiali telegrafici a L. 3000.

Marzi Giuseppe — Fabiani Celestino, ufficiali telegrafici a L. 2500 promossi ufficiali telegrafici a L. 2700.

Renza Giovanni — Caccavale Arturo — Morandi Emilio — Marsala Antonio — Di Bello Francesco, ufficiali d'ordine a L. 2050 promossi ufficiali d'ordine a L. 2200.

Con decreto Ministeriale del 7 giugno 1910:

Bellotti Giuseppe, ufficiale d'ordine a L. 1800, promosso ufficiale d'ordine a L. 2050.

Lazzaro Riccardo — Impicciatore Giuseppe, ufficiali d'ordine a L. 1600, promossi ufficiali d'ordine a L. 1850.

Russo Ernesto — Pagano Tommaso — Porrovecchio Vincenzo, ufficiali d'ordine a L. 1400, promossi ufficiali d'ordine a L. 1650.

Pipani Enrico — Cioffi Biagio — Gioannetti Ivo — Antonuccio Francesco — Strano Sante, ufficiali d'ordine a L. 1200, promossi ufficiali d'ordine a L. 1450.

Con decreto Ministeriale del 10 giugno 1910:

Amato Bartolomeo, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, ex-aiutante postale, promosso primo ufficiale postale telegrafico a L. 3000.

Con decreto Ministeriale del 18 giugno 1910:

Budini Luigi — Ferrari Silvio, ufficiali telegrafici a L. 2500, promossi ufficiali telegrafici a L. 2700.

Vita Giuseppe, ufficiale telegrafico a L. 2450, promosso ufficiale telegrafico a L. 2700.

Picconi Ernesto, ufficiale d'ordine a L. 1400, promosso ufficiale d'ordine a L. 1650.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del fondo culto.

Con R. decreto del 27 gennaio 1910, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1910:

Nel personale di carriera d'ordine è stata fatta la seguente disposizione:

Scalambretti Alfredo, ufficiale d'ordine di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1550 nelle Amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, è nominato applicato di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500, ai termini della legge 8 luglio 1883, n. 1470, e dell'art. 4 dell'altra 16 luglio 1904, n. 374.

Ministero di grazia e giustizia.

Con R. decreto del 30 gennaio 1910, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1910:

Cocucci comm. Nicola, direttore generale nel Ministero, è, a sua domanda, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° febbraio 1910, ai termini dell'art. 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Magistratura.

Con R. decreto del 18 dicembre 1909, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1910:

I seguenti giudici aggiunti di 2ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento per ciascuno di essi indicato, forniti dell'annua indennità di missione di L. 500, sono promossi alla 1ª categoria dal 1° dicembre 1909, con l'annuo stipendio di L. 4500, cessando dal percepire la detta indennità:

Bruno Gustavo, nel mandamento di Châtillon.
Pistilli Giacinto Raffaele, id. di Dipignano.
Cabibbo Leonardo, id. di Mistretta.
Manzoni Spartaco, id. di Fara Sabina.
Chieppa Pasquale, id. di Aiello in Calabria.
Sbavaglia Annibale, id. di Rotonda.
Gestivo Vincenzo, id. di Vizzini.
Cibelli Michele, id. di Santa Severina.
Mannetti Paolo, id. Borbona.
Uccello Pasquale, id. di S. Marco in Lamis.
Sancillo Damiano, id. di Bono.

Con R. decreto del 30 dicembre 1910:

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Garofalo cav. Angelo Maria, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Rogliano, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice aggiunto.

Con R. decreto del 3 febbraio 1910:

Salomone cav. Giovanni, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, in aspettativa per motivi di famiglia per due mesi dal 5 novembre 1909, è temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, dal 5 gennaio 1910, per non aver riassunto le sue funzioni al termine dell'aspettativa stessa, dichiarandosi vacante dal detto giorno 5 gennaio 1910, un posto di consigliere della Corte di appello di Catanzaro.

Salomone cav. Giovanni, consigliere di Corte d'appello in aspettativa per motivi di famiglia a tutto il 4 gennaio 1910, e temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura con R. decreto di pari data, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità per tre mesi dal 5 gennaio 1910, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio, continuando a rimanere temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

Billotta Innocenzo, giudice del tribunale civile e penale di Mistretta, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità per quattro mesi, dal 22 gennaio 1910, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Faraone Eugenio, giudice di 1ª categoria presso il tribunale civile e penale di Avellino, incaricato della istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L. 400, è tramutato a sua domanda, al 2° mandamento di Napoli, ed è ivi destinato ad esercitare le funzioni di pretore, cessando dal detto incarico e dal percepire la detta indennità.

Casarini Guido, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel 1° mandamento di Udine, in aspettativa per causa di infermità per 2 mesi, dal 18 dicembre 1909, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 18 febbraio 1910, ed è tramutato al mandamento di Stradella, con le stesse funzioni.

Guadagno Francesco, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni pretore nel mandamento di Villa Santa Maria, in aspettativa per motivi di famiglia per mesi due, dal 15 novembre 1909, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 15 gennaio 1910, ed è tramutato al mandamento di Poggibonsi, con le stesse funzioni.

Pirozzi Raffaele, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Sinopoli, in aspettativa per infermità dal 16 ottobre 1909, è posto fuori del ruolo organico, ai termini dell'art. 23 della legge 14 luglio 1907, n. 511, dichiarandosi vacante il mandamento di Sinipoli.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1910-1912:

Biasin Paolo, nel mandamento di Arzignano;
Bazzani Paolo, nel 1° mandamento id. di Pistoia;
Alessandrelli Francesco, nel mandamento di Altamura;
Benvenuto Pio Giuseppe, id. di Voltri;
Ricciulli Michele, id. di Rogliano.
De Francesco Eduardo, id. di Ortona a Mare.
Covelli Santo, id. di Santa Severina.
Cassone Pietro, nel 1° mandamento di Milano.
Bova Pasquale, vice pretore del mandamento di Gallina, è confermato nell'ufficio pel triennio 1910-912.

Con R. decreto del 6 febbraio 1910:

Pignatelli Egidio, già procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Rossano, in aspettativa per infermità a tutto il 20 gennaio 1910, e temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è confermato nell'aspettativa medesima ai termini dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, fino a tutto il 15 febbraio 1915, continuando a percepire l'assegno in ragione della metà dello stipendio ed è richiamato in servizio dal 16 febbraio 1910 nell'anzidetta qualità di procuratore del Re presso lo stesso tribunale civile e penale di Rossano, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Di Lorenzo Ferdinando, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Avezzano, è nominato, a sua domanda, giudice dello stesso tribunale civile e penale di Avezzano, con l'attuale stipendio di L. 4000.

Vescovi Camillo, giudice di 2ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Mel, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa d'infermità, per due mesi, dal 16 febbraio 1910, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Mel.

Di Campello conte Solone, giudice aggiunto di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Pamparato, in aspettativa per motivi di famiglia, per un mese, dal 1° novembre 1909, è richiamato in servizio dal 1° dicembre 1909, presso lo stesso mandamento di Pamparato.

Saccardo Francesco, giudice aggiunto di 2ª categoria, temporaneamente applicato alla R. procura del tribunale di Teramo, è richiamato al precedente posto presso il tribunale civile e penale di Teramo, cessando dalla detta applicazione.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, per il triennio 1910-912:

Candiani Guido, nel mandamento di Caprino Veronese.
Patrignani Callisto, id. di Comacchio.
Roccella Rosario, id. di Piazza Armerina.
Longo Andrea, id. di Terracina.
Pesci Riccardo, id. di Ovada.

I seguenti vice pretori mandamentali sono confermati nell'ufficio pel triennio 1910-1912 presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:

Balestrieri Giovanni, presso il mandamento di Napoli (1°).
Barbato Nicola, id. di Napoli (1°).
D'Agostino Luigi, id. di Napoli (1°).
Flugi Francesco, id. di Napoli (1°).
Pansa Ciro, id. di Napoli (1°).
Siciliano Camillo, id. di Napoli (1°).
Spasiano Ferdinando, id. di Napoli (1°).
Burali D'Arezzo Francesco, id. di Napoli (2°).
Caruso Emanuele, id. id.
Melucci Eduardo, id. id.
Pisciotta Alfonso, id. id.
Soprano Enrico, id. id.
Vittoria Pasquale, id. id.
Della Corte Eduardo, id. di Napoli (3°).
Maresca Riccardo, id. id.
Mastelloni Nicola, id. id.
Narni Mancinelli Giuseppe, id. id.
Rossi Fabio, id. id.
Sodo Giuseppe, id. id.
Bussola Carlo, id. di Napoli (4°).
Casale Giuseppe, id. id.
Fabrocini Dante, id. id.
Naldi Salvatore, id. id.
Nuzzomauro Alessandro, id. id.
Cilento Salvatore, id. di Napoli (5°).
Mastandrea Giovanni, id. id.
Pergami Oreste, id. id.
Santamaria Guglielmo, id. id.
De Luca Antonio, id. di Napoli (6°).
Melillo Gaetano, id. id.
Rossi Vincenzo, id. id.
Testa Domenico, id. id.
Bianco Cesare, id. di Napoli (7°).
Petrilli Michele, id. id.
Ricci Ernesto, id. id.
Triola Guglielmo, id. id.
Abeille Francesco, id. di Napoli (8°).
Capotorti Luigi, id. id.
Fragalà Giuseppe, id. id.
Quaranta Alfonso, id. id.
Rosati Franco, id. id.
Tria Guglielmo, id. id.
Cafiero Luigi, id. di Napoli (9).
Conforti Armando, id. id.
Rossi Caracciolo Giacomo, id. id.
Vacca Emilio, id. id.
De Simone Alfredo, id. di Napoli (10°).
Loperto Carlo, id. id.
Orilia Carlo, id. id.
Pisani Ettore, id. id.
Spera Corrado, id. id.
Trevisani Luigi, id. id.
Menichino Giuseppe, id. di Napoli (11°).
Pallanza Giuseppe, id. di Napoli (12°).
Rispoli Ferdinando, id. id.
Tancredi Michelangelo, id. id.
Attanasio Ugo, id. di Napoli (1° urbana).
Jucci Aurelio, id. id.
Capobianco Paolo, id. di Napoli (2° urbana).
Ciampaglia Federico, id. id.
Del Vaglio Giacomo, id. id.
Simonelli Gennaro, id. id.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 settembre, in L. 100.62.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

27 settembre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,98 93	102,10 93	103,07 97
3 1/2 % *netto*	103,70 37	101,95 37	102,85 73
3 % *lordo*	72,40 —	71 20 —	71 21 92

CONCORSI

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

Concorso per titoli a 70 posti di medico di riparto sulle linee dei compartimenti di Milano - Ancona - Napoli Reggio Calabria - Palermo

È aperto un concorso per titoli a 70 posti di medico di riparto delle ferrovie dello Stato a norma del regolamento approvato con decreto Ministeriale 20 giugno 1909, pei seguenti riparti:

Linee del compartimento di Napoli: Cava dei Tirreni — Brindisi di Montagna — Calciano I — Taranto VI, IX — Teano — Montella — Savignano Greci — Foggia V, VII, VIII — Margherita di Savoia — Barletta II — Santo Spirito Bitonto — Bari III — Mola di Bari — Ostuni I — Zollino — Maglie — Ururi Rotello — Morcone — Sessa Aurunca — Latiano — Polla I — Canosa di Puglia I — Resina — Castellagopesale — Vietri sul Mare — Tora Presenzano — Salza Irpina — Giovinazzo — Montoro — Solofra — Formia — Bitetto — Arzano.

Linee del compartimento di Reggio Calabria: Battipaglia — Fuscaldo — Nicotera I — Bagnara I — Trebisacce — Cirò Marina — Catanzaro Marina — Sant'Andrea dell'Jonio — Bovalino — San Biase I — Feroleto Antico — Paola II.

Linee del compartimento di Palermo: Santo Stefano di Camastra I — Capo d'Orlando — Furnari — Castroreale Bagni — Palermo VII, VIII — Roccapalumba — Caltanissetta II — Catania III — Nizza di Sicilia — Carini — Terrasini — Partinico — Balestrate — Alcamo — Castelvetrano II — Marausa — Grammichele — Siracusa III.

Linee del compartimento di Milano: Parma - Vergiate.

Linee del compartimento di Ancona: Foggia IX.

I vincitori del concorso avranno diritto alla carta di libera circolazione a percorso limitato ed ai biglietti per un solo viaggio, nonchè al pagamento dei certificati per infortunio ai sensi del regolamento (articoli 50 e 55).

I compensi annui in base alle disposizioni degli articoli 50, 51 e 52 del regolamento sono rispettivamente:

Pel riparto di: Parma L. 200 — Foggia V L. 740 — Foggia VII L. 180 — Foggia VIII L. 620 — Foggia IX L. 1060 — Cava dei Tirreni L. 220 — Brindisi di Montagna L. 480 — Calciano I L. 360 — Taranto VI L. 460 — Taranto IX L. 220 — Teano L. 40 — Montella L. 140 — Savignano Greci L. 980 — Margherita di Savoia L. 140 — Barletta II L. 700 — Santo Spirito Bitonto L. 160.

Pel riparto di: Bari III L. 920 — Mola di Bari L. 420 — Ostuni I L. 440 — Zollino L. 280 — Maglie L. 80 — Ururi Rotello L. 540 — Morcone L. 220 — Sessa Aurunca L. 120 — Latiano L. 160 — Polla I L. 520 — Canosa di Puglia I L. 360 — Resina L. 340 — Castel Lago Pesale L. 360 — Battipaglia L. 760 — Fuscaldo L. 260 — Nicotera I L. 140 — Bagnara I L. 120 — Trebisacce L. 800 — Cirò Marina L. 540 — Catanzaro Marina L. 2060 — Sant'Andrea dell'Jonio L. 180 — Bovalino L. 140 — San Biase I L. 260 — Feroleto Antico L. 340 — Paola II L. 360 — Santo Stefano di Camastra I L. 800 — Capo d'Orlando L. 340 — Furnari L. 620 — Castroreale Bagni L. 280 — Palermo VII L. 240 — Palermo VIII L. 260 — Roccapalumba L. 680 — Caltanisetta II L. 900 — Catania III L. 420 — Nizza di Sicilia L. 180 — Carini L. 200 — Terrasini L. 200 — Partinico L. 480 — Balestrate L. 330 — Alcamo L. 840 — Castelvetrano II L. 200 — Marausa L. 380 — Grammichele L. 180 — Siracusa III L. 400.

Per gli altri riparti e cioè:

Vietri sul Mare — Tora Presenzano — Salza Irpina — Giovinazzo — Montoro — Solofra — Formia — Bitetto — Arzano — Vergiate, non spetta alcun compenso pecuniario.

I medici-chirurghi che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 17 del giorno 31 ottobre c. a., all'Ufficio sanitario compartimentale da cui dipende il riparto al quale concorrono, la relativa domanda su carta da bollo da L. 1.20, ed in conformità al modello allegato al presente avviso corredato dei documenti di cui appresso:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, per nascita e per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

c) certificato penale in data non anteriore al 1° luglio c. a rilasciato dal tribunale competente;

d) certificato di buona condotta, di data non anteriore al 1° luglio c. a., rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

e) diploma di laurea in medicina e chirurgia ottenuto in una delle Università del Regno;

f) certificati ed ogni altro documento o pubblicazione che il concorrente, nel suo interesse, creda di presentare.

La mancata presentazione, nel termine fissato, anche di uno soltanto dei documenti richiesti con le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), potrà determinare l'esclusione dal concorso.

A ciascuno dei vincitori del concorso sarà inviato il capitolato d'oneri relativo al riparto assegnatogli, capitolato che egli dovrà restituire firmato in segno di accettazione entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione, sotto comminatoria di essere altrimenti ritenuto rinunciatario; parimente sarà considerato rinunciatario chi non assumerà il servizio nel termine prefisso.

Il presente concorso, indetto in base alle disposizioni dell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sarà espletato con le norme stabilite nel succitato relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale del 20 giugno 1909.

Per avere conoscenza del regolamento-capitolato e per ogni altra notizia di cui sentisse bisogno, il candidato potrà rivolgersi all'Ufficio sanitario compartimentale dal quale il riparto dipende.

Roma, il 19 settembre 1910.

La Direzione generale.

MINISTERO DELL' INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 40 alunni agli impieghi di 2ª categoria (ragioneria).

In esecuzione del decreto Ministeriale in data odierna è aperto un concorso per l'ammissione di 40 alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, nel relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, e nel regolamento per la carriera degli impiegat nell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno in data 2 agosto 1909, n. 748.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di febbraio 1911 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami saranno scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 30 novembre prossimo venturo, alla prefettura della Provincia, nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale dal quale risultati che il concorrente ha compiuta l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

4° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di ragioniere, conseguito in un istituto tecnico del Regno.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno qualunque residenza e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda quando i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

Prova scritta.

I. — *Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo italiano.*

1. Statuto fondamentale del Regno — Forma del Governo — Il Re — La famiglia Reale — I poteri dello Stato — Diritti e doveri dei cittadini — Il Senato — La Camera dei deputati — I ministri — L'ordine giudiziario — Le istituzioni comunali e provinciali.

2. Circoscrizione territoriale ed amministrativa del Regno — Ordinamento ed attribuzione dei Ministeri — Consiglio di Stato — Consiglio superiore di beneficenza — Corte dei conti — Avvocatura erariale — Prefettura — Sottoprefettura — Giunta provinciale amministrativa — Commissione provinciale di beneficenza — Consiglio di prefettura — Amministrazioni provinciali dipendenti dai Ministeri del tesoro e delle finanze.

II. — *Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze.*

1. Ricchezza e suoi fattori — Scambio — Valore — Moneta — Credito — Banche — Proprietà — Rendita — Salario — Interesse — Profitto — Consumo della ricchezza — Varie specie di consumi.

2. Demanio e beni pubblici — Redditi patrimoniali degli enti pubblici — Tributi e loro classificazione — Debito pubblico — Credito comunale e provinciale — Monopoli e servizi pubblici — Bilanci pubblici — Spese pubbliche.

III. — *Ragioneria di aritmetica applicata.*

1. Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione — Il patrimonio — Funzioni ed organi dell'amministrazione economica — Valutazione dei singoli elementi patrimoniali — L'inventario — Il preventivo — L'esercizio — Le scritture — Il rendiconto — Aziende pubbliche — Loro indole e loro caratteri — Azienda dello Stato — Azienda della Provincia — Azienda del Comune — Aziende pubbliche minori — Controllo interno ed esterno su queste aziende.

2. Interessi semplici e composti — Annualità ed ammortamento — Piani di prestiti con obbligazioni e senza — Fondi pubblici e privati e computi ad essi relativi — Riparti e loro applicazioni — Conti correnti nei vari casi e nei vari metodi.

Prova orale.

I. — *Le materie delle prove scritte.*

II. — *Nozioni di diritto civile e commerciale.*

1. Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle prove.

2. Dei commercianti — Delle Società commerciali — Dei libri di commercio — Della cambiale e degli altri principali titoli di credito — Del fallimento.

III. — *Statistica.*

Concetto generale della statistica — Sue divisioni principali — Raccolta dei dati — Medie statistiche — Strumenti della statistica — Operazioni principali della statistica ufficiale — Ordinamento degli uffici di statistica — Importanza pratica delle statistiche ufficiali — Statistica finanziaria.

IV. — *Geografia e storia d'Italia.*

1. Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi — Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e con l'estero.

2. Dalla rivoluzione francese fino all'insediamento della capitale del Regno in Roma — Cenni sulle origini e sulla storia della Casa Savoia e dei suoi più illustri principi.

V. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso, dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato: ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle lire cento, se destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, 13 settembre 1910.

Il direttore capo della 1ª divisione
DI GIORGIO.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le smentite si succedono alle smentite, ma la convenzione turco-rumena continua nonostante ad essere giudicata più che mai concreta da una parte della stampa estera.

La *Sonn Montags zeitung* di Vienna scrive in argomento:

Tutte le smentite sono probabilmente perfettamente esatte, ma fra breve gli avvenimenti possono modificare il valore di queste smentite. La Turchia cerca di consolidare le sue relazioni con le nazioni i cui interessi coincidono con i suoi: è un desiderio perfettamente logico. Grazie alla sua politica perfettamente pacifica la Rumania è il sostegno naturale della Turchia rigenerata, che per assicurare la sua situazione interna ha bisogno della pace all'estero. Se un accordo intervenisse in una certa epoca fra la Rumania e la Turchia o fra l'Austria e la Turchia, la situazione politica internazionale non sarebbe affatto modificata.

La situazione si è modificata completamente da 18 mesi a questa parte: allora i Giovani turchi eran convinti dell'ostilità dell'Austria-Ungheria; in quel momento qualunque tentativo per migliorare i rapporti con la Rumania fu inutile; gli uomini politici influenti erano favorevoli alla triplice intesa ed i diplomatici dei tre paesi fecero tutti i loro sforzi per incoraggiare questa tendenza.

Fu allora che sotto il patronato russo venne messa innanzi l'idea di una Federazione balcanica.

Il progetto naturalmente svegliò il sospetto dei Giovani turchi, i quali ebbero d'altronde occasione di constatare che la politica della triplice intesa rispetto alla Turchia non era sicura; l'Austria invece, mediante la sua attitudine logica e netta, non tardò a guadagnare la sua fiducia: gli uomini di Stato turchi riconobbero subito tutto il valore che ha per il loro paese l'amicizia con l'Austria.

Le smentite si ripetono ora anche da Sofia, donde telegrafano:

Il *Preporetz* dice di non credere all'esistenza di una convenzione turco-rumena ed afferma che il Governo bulgaro continuerà nell'avvenire la stessa politica verso la Turchia e verso la Romania basandola sugli stessi principi è inspirandola unicamente al desiderio di mantenere la pace nella penisola balcanica.

Il giornale smentisce altresì la notizia di una alleanza greco-bulgara e si pronuncia contro qualsiasi alleanza fra gli Stati balcanici diretta contro un'altro degli Stati stessi.

Un tale accordo come un accordo turco-rumeno potrebbe compromettere gravemente la pace invece di consolidarla.

Mentre però da Sofia non solo si ripete la smentita di un accordo-turco bulgaro, ma di qualsiasi altro accordo balcanico, a Costantinopoli la condotta della Bulgaria è diversamente giudicata, stando al senso del seguente telegramma che di là proviene:

Da Sofia si segnala una grande attività del Re Ferdinando per concludere una convenzione greco-bulgara sotto gli auspici della Russia e un'alleanza con la Serbia e il Montenegro per controbilanciare la convenzione militare turco-rumena, la cui esistenza sarebbe sicuramente conosciuta dal Governo bulgaro e che sarebbe opera dell'ex-ministro tedesco a Bucarest, Kiderlen-Wächter.

La Bulgaria è assicurata che la Turchia non fa parte della triplice, ma la notizia della convenzione militare turco-rumena ha prodotto enorme impressione in Bulgaria.

***

Il prestito turco è entrato in una nuova fase, o per meglio dire è ritornato alla sua prima fase, giacchè sono state riprese le trattative colla Banca ottomana, secondo la richiesta francese, come già ebbe a riferire la stampa estera ieri l'altro e ieri e come ancora oggi afferma il seguente telegramma da Londra:

Il *Daily Telegraph* conferma che Hakki pascià ha ricominciato i negoziati colla Banca ottomana.

Le condizioni fatte da questa Banca sarebbero più favorevoli di prima e sarebbero destinate a diventare anche più favorevoli nel caso in cui il ministro delle finanze, Djavid bey, si dimettesse. Le voci che attribuiscono a Djavid bey alcuni progetti di aumento delle imposte, tali da determinare una grave crisi industriale e finanziaria, sono prive di fondamento, poichè la situazione della Turchia rimane quasi la stessa che per il passato.

Il precedente telegramma è confermato da quest'altro, che pure proviene da Costantinopoli:

Il direttore della Banca nazionale, Smith, parte per Parigi allo scopo di prendere parte ai negoziati relativi al prestito turco.

Dopo tante trattative troncate, prese e riprese, ora che, come dicemmo, il prestito turco è ritornato al suo punto di partenza donde tutto lascia credere che approderà a buon risultato, il *Paris Journal* ha intervistato Constant, ex-ambasciatore di Francia a Costantinopoli, chiedendogli la sua opinione intorno al contegno dei giovani turchi verso la Francia e gli fu risposto quanto nel seguente telegramma da Parigi è riferito:

Constant ha espresso l'opinione che le ostilità dei giovani turchi contro i francesi risalgono a prima dei negoziati relativi al prestito. Noi, ha soggiunto, abbiamo acclamato con un tale entusiasmo alla rivoluzione turca che l'abbiamo confrontata con quella dell'89 e l'abbiamo messa al disopra di essa lodando i giovani turchi di averla compiuta senza effusione di sangue.

Disgraziatamente nulla è cambiato in Turchia dopo la scomparsa dell'antico regime.

Ciò non è la stessa cosa di quanto è avvenuto fra noi, ma i giovani turchi hanno preso alla parola le nostre lodi iperboliche e nell'ora attuale voi offendereste l'ultimo fra essi confrontandolo con Danton e Vergniaud. Eccoli al seguito della Germania e dell'Austria, le quali hanno loro parlato dall'alto della loro forza. I giovani turchi sono sempre molto orientali.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. la duchessa d'Aosta, con un atto che la popolazione apprese vivamente commossa e riconoscente, visitò iermattina, a Napoli, l'ospedale Cotugno, ricevuta dal direttore e dai sanitari. Cominciava a quell'ora la visita medica, e l'Augusta visitatrice volle accompagnare i medici di letto in letto, trovando per ogni infermo una parola di conforto.

S. A. R., lasciando l'ospedale, espresse la sua augusta soddisfazione per l'ordine e la pulizia riscontrati nello stabilimento e per le premure del Corpo sanitario.

Cortesie internazionali. — A Portsmouth, dove è giunto l'incrociatore italiano *Etna*, le autorità navali hanno fatto agli ufficiali e all'equipaggio un'accoglienza cordialissima, festosa, invitandoli anche a visitare la scuola di tiro e i cantieri.

Una nobile vittima. — L'aviatore Chavez, in seguito alla caduta dell'aereoplano, col quale aveva vittoriosamente valicate ad una grande altezza le più eccelse cime alpine tra la Svizzera e l'Italia, è morto, ieri, a Domodossola. La notizia della morte si sparse come un baleno per la città.

Il municipio issò la bandiera abbrunata, la quale è stata pure issata alla sede delle Associazioni.

I cantieri e i laboratori si sono chiusi in segno di lutto. Gli operai e la popolazione in massa hanno abbandonato il lavoro. Una fiumana di popolo si è recata verso l'ospedale.

Il sindaco cav. Samonini mandò di urgenza guardie e pompieri per il servizio di ordine.

Alle ore 16, la salma dell'aviatore è stata composta sul letto, ed esposta al pubblico. Chavez giace con nelle mani un crocifisso. I

pompieri in alta uniforme fanno il servizio d'onore.

I funerali avranno luogo domani per cura del municipio. La salma sarà trasportata a Parigi.

Giungono, a Domodossola, continuamente telegrammi di condoglianza o di adesione alla sottoscrizione per erigere un ricordo alla memoria di Chavez.

Stasera il Comitato di aviazione ha consegnato al fratello di Chavez lo chèque di 50,000 lire, premio della traversata delle Alpi, che è intestato a Geo Chavez.

I funerali saranno fatti a spese del Municipio: Iersera è giunto all'ospedale un grande mazzo di fiori, omaggio delle signorine di Domodossola.

Altre corone sono giunte oggi, inviate dal Municipio, dalle signore, dagli impiegati postelegrafici, dai giornalisti presenti a Domodossola e dai vari Comitati di aviazione. Sembra che giovedì mattina gli operai si asterranno dal lavoro, per partecipare alle solenni onoranze per l'aviatore.

Misure sanitarie. — In seguito alle notizie dell'epidemia colerica, il ministro dell'istruzione pubblica, su parere conforme della Direzione generale di sanità, ha prorogato sino a nuova disposizione la sessione autunnale degli esami di scuole d'ogni ordine e grado nelle provincie di Bari, Foggia e Napoli. Gli alunni provenienti da scuola pubblica di altre provincie e i candidati privatisti dimoranti nelle tre provincie suddette che dovrebbero sostenere altrove esami di qualsiasi specie sono autorizzati a presentarsi negli Istituti delle provincie di Bari, Foggia e Napoli quando sarà indetta la nuova sessione di esami.

Le disposizioni anzi accennate vennero estese, su parere della prefata Direzione generale di sanità, anche alle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Palermo e Salerno.

*** Anche la riapertura del Collegio militare di Napoli, per ordine di S. E. il ministro generale Spingardi, è stata prorogata.

Il colera. — Nelle ultime 24 ore sono pervenute le seguenti denuncie:

In provincia di Napoli: Napoli casi cinque, decessi tre — a San Giovanni a Teduccio un caso — a Resina un caso e un decesso — a Barre un caso.

In provincia di Foggia: a Trinitapoli un morto dei casi precedenti.

Nessun caso nuovo in tutta la provincia di Bari.

Marina mercantile. — Il *Daniele Manin*, della Società veneziana, è giunto a Solina il 23 corrente. — Il *Dandolo*, della stessa Società, è partito da Colombo per Venezia. — Il *Capri*, della Società nazionale, è partito da Penang per Bombay.

Notizie agrarie. — L'ufficio di statistica agraria del Ministero d'agricoltura comunica i risultati dei raccolti del frumento della segale, dell'orzo e dell'avena.

Su ettari 4 milioni 758 mila coltivati a frumento si sono in quest'anno ottenuti quintali 41 milioni 732 mila, con una diminuzione di circa dieci milioni di quintali dall'anno scorso, in cui si produssero quintali 51 milioni 700 mila.

Piemonte, Liguria, Sardegna diedero un prodotto alquanto superiore a quello dell'anno scorso; la Lombardia, il Veneto, la Toscana di poco inferiore. Nell'Emilia e nella Sicilia la diminuzione raggiunge il tredici per cento; nel Lazio il 20 per cento e nell'Umbria il 23 per cento. Gli altri compartimenti hanno tutti una diminuzione superiore al trenta per cento; gli Abruzzi e Molise arrivano al trent'otto per cento di diminuzione, la Campania al quarantatre, la Basilicata e le Marche al quarantacinque e infine le Puglie raggiungono il cinquanta per cento di diminuzione.

Il raccolto della segala diede quintali un milione 381 mila, con un lieve aumento in confronto del 1909, in cui si raccolsero quintali un milione 273 mila. Il raccolto dell'orzo diede 2 milioni e 63 mila quintali con una lievissima differenza in confronto dell'anno precedente. Una diminuzione rilevante si ha nell'avena, che nel 1909 diede quintali 6 milioni e 300 mila e nel 1910 ha dato quintali 4 milioni 148 mila.

Dal calcolo di previsione della produzione del granturco risulterebbe che su ettari un milione e 515 mila si raccoglierebbero in quest'anno 24 milioni e 830 mila quintali con un aumento in confronto del raccolto del 1909, il quale risultò di quintali 24 milioni e 86 mila.

Nel riso si prevede una leggera diminuzione. Il raccolto dell'anno scorso fu di 5 milioni di quintali, mentre in quest'anno su ettari 143 mila si prevede di raccoglierne 4 milioni e 938 mila.

Il risultato definitivo potrà essere inferiore a tale previsione, se la stagione piovosa o la bassa temperatura impediranno la piena maturazione.

ESTERO.

Il commercio estero del Portogallo. — Il commercio estero portoghese ha raggiunto nel 1909 un valore di 138,782 contos contro 133,100 nel 1908, di cui 52,495 contro 47,115 per l'esportazione ed 86,287 contro 85,987 per l'importazione.

Le importazioni di sostanze alimentari sono diminuite: esse son discese da 20,005 contos a 18,602; quelle delle materie prime son passate da 26,389 a 28,4410 contos, le esportazioni di tessuti di cotone e di vini sono in sensibile aumento; quasi di 1000 contos e 221 rispettivamente.

Un' Esposizione di rose. — Alla Esposizione autunnale di rose, che si tiene in questo momento a Londra sotto gli auspici della National rose Society, vennero presentate 50,000 piante in completa fioritura, numero mai raggiunto prima d'ora in questa stagione.

Anche quest'anno comparvero delle nuove varietà, tra le quali una nominata Mrs-Herbert Stevens che è una rosa tea con un colore giallo-oro al centro.

Un'altra curiosità della Mostra sono alcune rose la cui ramificazione copre una superficie di 150 piedi.

Le rose fresche tagliate e disposte in vasi con grande gusto artistico si contano per miglia e l'effetto della vastissima Esposizione è veramente meraviglioso.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 27. — Stasera, verso le 7, nel quartiere di Noabit è incominciato un nuovo conflitto fra la polizia e circa 3000 scioperanti dei depositi di carbone ed altri dimostranti. Gli agenti a piedi e quindici a cavallo hanno sguainate le sciabole e hanno caricato la folla.

Il numero dei feriti non è ancora accertato. Due feriti dovettero essere trasportati all'ospedale. Frattanto si formano nuovi aggruppamenti di dimostranti.

BERLINO, 27. — Stasera verso le 10 il prefetto di polizia ha traversato in automobile la folla nel quartiere di Moabit. Dalle finestre di parecchie case furono lanciate sull'automobile bottiglie, mattonelle di carbone e vasi di fiori. Gli agenti di polizia tirarono colpi di rivoltella contro le finestre. In alcuni punti la folla sparò sulla polizia. Ovunque la folla è stata dispersa. Sono stati operati molti arresti.

BERLINO, 27. — Durante i disordini di iersera 38 fra ufficiali ed agenti furono feriti ed alcuni di essi gravemente.

Il numero dei borghesi feriti non è ancora constatato.

Sono stati operati 13 arresti.

BERLINO, 27. — Durante le dimostrazioni di stasera sono rimaste ferite 90 persone, 13 delle quali gravemente. Due agenti di polizia sono tra i feriti. Parecchi negozi sono stati demoliti. Verso mezzanotte la folla comincia a disperdersi.

VIENNA, 27. — Oggi è stato inaugurato l'8° Congresso fisiologico.

I Governi d'Italia, della Spagna e del Giappone sono ufficialmente rappresentati.

Dopo discorsi di saluto del presidente del Congresso dott. Exner el borgomastro di Vienna e del ministro della pubblica istruzione, è stato inviato un telegramma di omaggio all'Imperatore.

PARIGI, 27. — È morto ad Ancenis la signora Briand, madre del presidente del Consiglio.

Aveva 76 anni.

LONDRA, 27. — Lord Beresford ha diretto ad H. H. Asquith una lettera aperta nella quale parla della sicurezza dell'Impero.

Egli chiede che si provveda subito a porre in cantiere sette *dreadnought* invece delle cinque che si dovrebbero impostare per il 1911, poichè, rileva lord Beresford, se l'Inghilterra non facesse ciò si troverebbe in quell'epoca in una situazione molto pericolosa. E in questi apprezzamenti non vi sono esagerazioni.

La lettera rileva quindi che occorre proporzionare la forza di una flotta con il compito che ad essa è affidato, ed insiste sulla necessità di avere una forte flotta nel Mediterraneo.

Lord Beresford sostiene che per fronteggiare queste esigenze è necessario ricorrere ad un prestito.

SARATOGA, 27. — Dopo un'animata seduta la Convenzione repubblicana dello Stato di Nuova York ha eletto a presidente provvisorio Roosevelt contro Sherman. Prima della votazione il colonnello Gruber, oratore principale della vecchia guardia, ha attaccato violentemente Roosevelt, affermando che in seguito ai suoi discorsi il mondo commerciale fu preso da panico.

I partigiani di Roosevelt hanno tentato d'impedire con grida all'oratore di continuare il suo discorso, ma Roosevelt è intervenuto chiedendo che Gruber fosse ascoltato.

COPENAGHEN, 27. — In seguito all'esame batteriologico di un marinaio che proveniva da Pietroburgo a bordo di un vapore olandese e che fu condotto all'ospedale due giorni prima come colpito di malattia sospetta, si è constatato che si tratta di colera.

SARATOGA, 28. — Roosevelt è stato eletto presidente provvisorio della Convenzione repubblicana con 567 voti contro 445.

Egli ha pronunciato un discorso nel quale ha fatto rilevare le misure aggressive approvate dal Congresso sotto la presidenza di e dalla Camera dello Stato di New-York sotto il governo di Hugues.

Ammette che alcuni individui del partito repubblicano siano disonesti.

dunque, egli dichiara, nostro primo dovere di fare la guerra contro la disonestà del mondo politico e del mondo commerciale.

Roosevelt si è poi scagliato energicamente contro le alleanze dei commercianti e degli uomini politici disonesti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

27 settembre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	763.19.
Termometro centigrado al nord	22.2.
Tensione del vapore, in mm.................	8.89.
Umidità relativa a mezzodì	45.
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	4.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 22.8. minimo 13.4.
Pioggia	8.5.

27 settembre 1910

In Europa: pressione massima di 775 sulla Russia meridionale, minima di 755 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 3 mm. sulla Sardegna; temperatura irregolarmente variata; pioggie al centro, sud ed isole; temperatura irregolarmente variata; pioggie al centro sud ed isole; temporali sul Lazio ed Abruzzo.

Barometro: 770 in val Padana, 767 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali al nord e centro, vari altrove; cielo vario con qualche pioggia e temporale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 settembre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	22 3	15 8
Genova	sereno	legg mosso	24 0	17 2
Spezia	1/2 coperto	legg. mosso	24 8	14 4
Cuneo	coperto	—	19 8	13 3
Torino	coperto	—	19 2	14 3
Alessandria	3/4 coperto	—	21 9	11 1
Novara	3/4 coperto	—	22 2	14 0
Domodossola	coperto	—	20 4	12 8
Pavia	nebbioso	—	22 9	10 4
Milano	3/4 coperto	—	22 8	14 2
Como	—	—	—	—
Sandrio	1/2 coperto	—	20 2	14 8
Bergamo	coperto	—	20 0	14 0
Brescia	coperto	—	21 5	11 8
Cremona	nebbioso	—	21 3	11 7
Mantova	—	—	—	—
Verona	1/4 coperto	—	20 6	11 5
Belluno	3/4 coperto	—	18 0	11 1
Udine	1/4 coperto	—	19 5	12 3
Treviso	sereno	—	21 0	12 4
Venezia	nebbioso	calmo	19 7	12 9
Padova	sereno	—	20 0	11 4
Rovigo	sereno	—	21 0	10 0
Piacenza	1/4 coperto	—	20 3	10 1
Parma	coperto	—	20 4	12 0
Reggio Emilia	coperto	—	19 9	12 6
Modena	3/4 coperto	—	20 0	12 4
Ferrara	sereno	—	20 1	11 6
Bologna	sereno	—	19 4	13 9
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/2 coperto	—	18 0	12 8
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	19 0	12 8
Ancona	1/4 coperto	calmo	21 0	14 6
Urbino	1/2 coperto		15 6	12 0
Macerata	3/4 coperto	—	17 2	13 1
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/4 coperto	—	18 0	11 6
Camerino	3/4 coperto	—	15 0	11 0
Lucca	1/4 coperto	—	23 7	13 3
Pisa	sereno	—	25 2	10 4
Livorno	sereno	calmo	24 0	13 8
Firenze	sereno	—	22 1	11 2
Arezzo	sereno	—	21 0	12 2
Siena	sereno	—	19 8	12 7
Grosseto	sereno	—	23 8	11 0
Roma	1/2 coperto	—	21 1	13 4
Teramo	sereno	—	19 0	11 4
Chieti	3/4 coperto	—	18 4	12 0
Aquila	3/4 coperto	—	17 9	9 9
Agnone	coperto	—	17 0	7 9
Foggia	coperto	—	22 2	13 0
Bari	coperto	calmo	21 0	15 0
Lecce	—	—	—	—
Caserta	—	—	—	—
Napoli	1/4 coperto	calmo	22 0	15 6
Benevento	1/2 coperto	—	22 5	11 5
Avellino	1/2 coperto	—	20 2	10 2
Caggiano	coperto	—	21 6	12 0
Potenza	piovoso	—	19 6	11 3
Cosenza	coperto	—	23 5	12 0
Tiriolo	sereno	—	23 6	10 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	23 9	16 6
Palermo	sereno	calmo	23 6	12 9
Porto Empedocle	sereno	calmo	20 2	15 3
Caltanissetta	sereno	—	21 3	14 5
Messina	1/2 coperto	calmo	23 8	18 3
Catania	sereno	calmo	23 5	16 0
Siracusa	1/2 coperto	mosso	22 5	15 2
Cagliari	coperto	calmo	25 0	13 0
Sassari	1/4 coperto	—	19 8	14 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*